

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile l'Associazione sportiva dilettantistica e ricreativa denominata:

ARKE' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE

DANZA E MOVIMENTO

siglabile: ARKE' A.S.D.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Torino (TO), C.so Casale, 137.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini Comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'associazione nasce con lo scopo di praticare e propagandare attività sportive dilettantistiche ed in particolare le danze accademiche.

L'associazione si prefigge inoltre di praticare e propagandare la street dance.

A corollario e a integrazione delle attività di danza si propone di svolgere attività di ginnastica con particolare attenzione alla ginnastica finalizzata alla salute e al fitness e alla ginnastica per tutti. Ad integrazione della preparazione potrà svolgere attività legate alla pesistica con particolare attenzione alle attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico.

Per definire e delineare gli sport e le discipline sportive dilettantistiche l'associazione si rifà all'elenco allegato alla delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. N.1586 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche.

Può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata e/o del o dagli Enti di Promozione Sportiva a cui sarà affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica degli sport e discipline sportive dilettantistiche in oggetto; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport e discipline sportive dilettantistiche in oggetto. L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione anche delle attività connesse a quanto in oggetto.

Tutte le attività sono intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. L'associazione si propone di svolgere ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e discipline sportive dilettantistiche e dello sport. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, gestire, condurre e mantenere impianti e attrezzature sportive.

L'Associazione potrà:

- estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive e/o propedeutiche e/o complementari a quelle in oggetto;
- Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a sale, palestre, palazzetti, campi e strutture sportive legate alle attività di cui sopra, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
- organizzare singoli atleti e/o squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei, concorsi e manifestazioni;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

- organizzare e indire stage, manifestazioni, gare, campionati e tornei;
- svolgere attività accessorie e strumentali al perseguimento degli scopi sociali;
- organizzare attività ricreative e culturali, spettacoli di danza a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ai quali l'associazione vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'Ente affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 4 – ASSOCIATI

Potranno essere Associati tutti coloro che condividono lo spirito e gli scopi dell'Associazione e dichiarano di accettarne le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di Associati si acquista a seguito del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente Statuto.

Ogni associato si impegna ad adire solamente le Autorità Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività associativa.

Ogni associato condivide le finalità, si impegna a realizzarle ed è tenuto a versare la quota associativa annuale.

La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota Associativa non è rivalutabile.

Gli Associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota Associativa stabilita e deliberata.

Art. 5 – PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio del sodalizio è costituito:

dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti;

eventuali riporti di gestione accantonati;

da tutti i premi (trofei, coppe, medaglie, ecc.) vinti definitivamente nei tornei disputati.

Le entrate sono costituite:

dalle quote di iscrizione e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;

dalle benemerienze, lasciti, donazioni;

dai corrispettivi per i servizi istituzionali concessi agli Associati;

da eventuali sopravvenienze attive;

da eventuali attività commerciali;

da eventuali contributi pubblici e/o privati.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 6 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli Associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini Associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto;

accettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento;

versare la quota Associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 8 – DIRITTI DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni, Disciplina Sportiva Associata ed Enti di Promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;

a versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

ad accedere alle cariche Associative.

Art. 9 – CAUSE DI DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

per decesso;

per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;

per morosità nel pagamento delle quote Associative. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso di mancato pagamento della quota associativa per l'anno in corso entro il ventotto febbraio. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato tramite posta elettronica o altro mezzo equivalente;

per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato tramite lettera raccomandata.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le

proprie difese entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 10 – ANNO SOCIALE

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

l'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Art. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La Convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'associazione, per posta elettronica e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 13 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.

b) in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati che siano in regola con il pagamento della quota Associativa.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative sono eleggibili liberamente alle cariche Associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 14 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà autorità sulle questioni d'Ordine e sarà interprete, con il segretario dell'assemblea, delle norme che regolano l'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

a) discute ed approva le relazioni che accompagnano il bilancio o rendiconto consuntivo economico sull'attività dell'anno Associativo trascorso;

b) discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Tesoriere;

c) elegge ogni quattro anni con votazione segreta e disgiunta il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;

d) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;

Le votazioni saranno valide a maggioranza dei presenti.

2) L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

a) delibera le modifiche dello Statuto;

b) decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;

c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

d) delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un decimo degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza dei presenti.

Art. 16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un minimo di due a un massimo di sei consiglieri (sempre di numero pari) eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni. Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni, improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) punti a) e b) dell'art.14). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo. Ai membri del Consiglio Direttivo, su delibera dell'Assemblea, potrà essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta e/o un gettone presenza

per la partecipazione alle riunioni di Consiglio. L'ammontare del compenso e/o del gettone presenza dovrà essere quantificato in ossequio alle vigenti norme di legge affinché non si possa configurare quale distribuzione diretta e/o indiretta di utili.

Art. 18 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' responsabile del funzionamento burocratico dell'Associazione.

La carica di segretario potrà essere ricoperta anche dal Vicepresidente.

Art. 19 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa, dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia, alla conservazione del patrimonio Associativo.

Art. 20 – SETTORIE SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività disciplinati da specifici Regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 21 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

L'assemblea straordinaria degli associati potrà deliberare la trasformazione in Società Sportiva dilettantistica.

L'assemblea straordinaria degli associati potrà deliberare la fusione con altro ente sportivo dilettantistico.

Art. 22 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportive o a fine di pubblica utilità e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno gestite secondo la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sportiva di appartenenza, o della disciplina sportiva associata, o dall'ente di promozione sportiva.

Qualora ciò non fosse possibile secondo le indicazioni della Federazione Italiana Sportiva di appartenenza, o della disciplina sportiva associata, o dall'ente di promozione sportiva allora si procederà secondo la giustizia ordinaria.

Art. 24 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le leggi in materia vigenti, nonché le norme del Codice Civile.

Il Presidente

Matilde Demarchi